

# TI\_GERICHTE 52.2017.150 vom 9. Februar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-02-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2017.150](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.150)

FR: TI\_GERICHTE 52.2017.150 du 9 février 2017

IT: TI\_GERICHTE 52.2017.150 del 9 febbraio 2017

## Regeste

Annullamento di un divieto di accedere a una determinata area in base al concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive a fronte del proscioglimento in sede penale dal reato su cui si fondava

## Erwägungen

### E. 24

b , 24 d e 24 e (art. 24 h ). Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007: la validità degli art. 24 b , 24 d e 24 e LMSI è stata limitata al 31 dicembre 2009. Sulla base di queste modifiche, il Consiglio federale ha poi completato, il 30 agosto 2006 (RU 2006 3711), l'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 27 giugno 2001 (OMSI; RS 120.2). In applicazione delle normative federali, il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha adottato, il 19 febbraio 2008, le disposizioni della LPol concernenti la competenza (art. 10b) e la procedura (art. 10c) per le misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive. L'adeguamento del diritto cantonale è entrato in vigore l'11 aprile 2008 (BU 2008 203). 4.2. Il 15 novembre 2007 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha approvato il concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive entrato in vigore il 1° gennaio 2010 (BU 2010 22) e poi in seguito modificato il 2 febbraio 2012 (concordato; RL 569.200). Esso contempla una serie di misure di polizia che riprendono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni della LMSI in vigore fino al 31 dicembre 2009. Trattasi segnatamente del divieto di accesso a un'area determinata (art. 4 e 5), dell'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 6 e 7) e del fermo preventivo di polizia (art. 8 e 9). Tali misure sono previste secondo una struttura "a cascata" (in parte allentata dalla revisione del 2012, che prevede, per i casi più gravi, la possibilità di disporre direttamente l'obbligo di presentarsi, cfr. DTF 140 I 2 consid. 12.2.1), in modo che un provvedimento più severo può essere adottato solo se una misura meno severa non è stata rispettata. Esse costituiscono dei provvedimenti di natura amministrativa e sono preventive, finalizzate cioè a impedire un comportamento violento e a garantire l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 1 cpv. 1). Esse non costituiscono sanzioni di carattere penale e nemmeno sono concepite come tali, ma mirano semmai a impedire che potenziali autori commettano un reato: non hanno natura repressiva. Quale diritto speciale di polizia destinato a combattere pericoli in situazioni specifiche, il concordato concretizza il diritto generale di polizia e quindi anche la clausola generale di polizia, alla quale può essere fatto capo solo in determinate circostanze (cfr. STF 1C\_94/2009 del 16 novembre 2010 consid. 3.3, 7.5, 7.7 e rinvii ivi citati; STA 52.2012.118 del 22 marzo 2017 consid. 3.2, 52.2013.77 del 22 marzo 2017 consid. 3.2; cfr. pure, riguardo alla natura amministrativa delle suddette misure, DTF 140 I 2 consid. 6). 4.3. Per quanto riguarda specificatamente il divieto di

accesso a un'area determinata, tale misura è prevista, come anzidetto, dall'art. 4 del concordato, giusta il quale le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose; l'autorità cantonale competente definisce i confini delle singole aree vietate (cpv. 1). Il divieto è valido per la durata massima di 3 anni e può riguardare aree sull'intero territorio svizzero (cpv. 2). Esso è pronunciato mediante decisione formale delle autorità del Cantone in cui si sono verificati gli atti di violenza, in cui risiede la persona interessata o in cui ha sede il club, con il quale ha un legame la persona interessata (cpv. 3). Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta e la Fedpol possono presentare la relativa richiesta (cpv. 4). L'art. 5 del concordato precisa poi che la decisione di divieto di accedere a un'area determinata stabilisce la durata del divieto e l'area vietata ed è accompagnata dalle indicazioni che permettono alla persona interessata di prendere esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto (cpv. 1). Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 3 (cpv. 3). Nel Canton Ticino, l'autorità competente per l'applicazione di tale misura è l'ufficiale della Polizia cantonale (art. 10b cpv. 1 lett. a LPol), la cui decisione può essere contestata dapprima davanti al Dipartimento competente e successivamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 10c cpv. 1 LPol). Il procedimento ricorsuale è di principio retto dalle norme di procedura amministrativa (cfr. STF 1C\_94/2009 citata consid. 4.3; STA 52.2012.118 citata consid. 3.3, 52.2013.77 citata consid. 3.3 ). 4.4. Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è che possa essere "provato" un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato. È considerato tale il comportamento di una persona che, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha segnatamente commesso o incitato a commettere: reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli art. 111-113, 117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1, 129, 133 e 134 CP; danneggiamenti ai sensi dell'art. 144 CP; coazione ai sensi dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP; esplosione ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai sensi dell'art. 260 CP; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (cpv. 1 lett. a-j). È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno (cpv. 2). 4.5. Come sopra esposto, il termine "provato" deve essere inteso in relazione all'art. 3 del concordato, norma in cui viene descritta la prova di comportamenti violenti. Accanto alle pertinenti sentenze giudiziarie, sono menzionati le pertinenti denunce della polizia, le dichiarazioni attendibili messe per scritto e firmate o le registrazioni visive (della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive), i divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive e le comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia (cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2). Stante il carattere preventivo del divieto di accedere a un'area determinata, non devono essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento. Affinché si possa ammettere che vi sia stato un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato è sufficiente l'esistenza di un fondato sospetto . Non è per contro necessario che un simile atteggiamento sia stato accertato nell'ambito di una decisione penale cresciuta in giudicato, né si deve esigere che le

autorità forniscano delle prove giusta il codice di procedura penale (cfr. STA 52.2012.118 citata consid. 3.5 e 52.2013.77 citata consid. 3.5 con rimando a sentenza Verwaltungsgericht St. Gallen B 2012/225 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.4 e rif.; cfr. pure DTF 137 I 31 consid. 5.2; sentenza Verwaltungsgericht Bern del 23 febbraio 2016, in: BVR 2016 pag. 247 consid. 3.2). I presupposti per l'adozione di un divieto di accedere a un'area determinata devono essere verificati nel singolo caso di specie e possono essere oggetto di puntuale contestazione davanti all'autorità giudiziaria (cfr. DTF 140 I 2 consid. 8, 137 I 31 consid. 8).

5. 5.1. Il ricorrente nega recisamente il suo coinvolgimento in atti di violenza commessi a margine della partita di calcio disputatasi l'8 maggio 2016 allo stadio di Cornaredo. Ritiene in particolare che i rapporti di polizia su cui si è fondata la precedente istanza per confermare il divieto di accedere a determinate aree pronunciato nei suoi confronti dalla Polizia cantonale siano inattendibili e contesta dunque che siano atti a dimostrare un suo comportamento violento.

5.2. 5.2.1. Come riportato in narrativa, nell'adottare il qui controverso provvedimento, la Polizia cantonale, riferendosi al decreto di accusa emesso contro di lui il 9 maggio 2016, ha rimproverato al ricorrente di essersi reso colpevole del reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 cifra 1 CP), per avere "usato violenza contro due funzionari addetti al controllo dei tifosi, passando nei loro confronti a vie di fatto, impedendo in tal modo l'assolvimento delle loro attribuzioni di vigilanza".

5.2.2. Davanti all'autorità di ricorso ha precisato che il comportamento violento dell'insorgente si evinceva in particolare dal rapporto di arresto provvisorio e dal rapporto d'esecuzione MO. Secondo tali atti, su cui si è fondato anche il Dipartimento, la condotta rimproverata al ricorrente - pur iscrivendosi nel medesimo episodio - sarebbe in realtà un'altra. Nel rapporto di arresto provvisorio è stato infatti indicato che, al termine della partita di calcio, mentre i sostenitori della compagine zurighese si stavano dirigendo verso la stazione, uno di loro ha tentato a due riprese di colpire due funzionari di polizia che a bordo di uno scooter stavano filmando il corteo, ricevendo nella seconda occasione man forte da parte di altri due "tifosi", ciò che ha reso necessario l'intervento degli agenti di un gruppo di mantenimento dell'ordine, che hanno proceduto - non senza subirne la reazione - al fermo dei tre: "a questo punto" - si legge nel rapporto - "è seguita la reazione di un altro gruppo di tifosi, che ha cercato di attaccare gli agenti di polizia, per impedire il fermo dei sodali. Due membri del secondo gruppo di tifosi, RI 1 e \_\_\_\_\_, sono stati fermati da parte di altri agenti del dispositivo". Invero più approssimativo il rapporto d'esecuzione MO, dal quale emerge soltanto che "dal corteo una persona (...) si stacca e tenta un attacco ai colleghi a bordo del motoveicolo che li stavano filmando. In seguito, su via Torricelli, i tifosi del Grasshopper attaccano le forze dell'ordine con una carica, che viene prontamente bloccata. A seguito di ciò vengono effettuati 5 fermi". La precedente istanza - considerate chiare, lineari e dunque attendibili le constatazioni contenute nei suddetti rapporti - ha quindi concluso che non vi fosse alcun valido motivo per dubitare della loro veridicità e ha confermato il provvedimento adottato dalla Polizia cantonale.

5.3. Dal canto suo, RI 1, interrogato dalla polizia poco dopo il fermo, ha riferito che si trovava insieme ad altri componenti della tifoseria ospite nel corteo diretto alla stazione "quando vedevo un mio amico venire fermato dalla polizia. Decidevo quindi di andare in soccorso al mio amico e cercare di liberarlo dagli agenti". Inizialmente ha affermato che "poiché vi era troppa polizia nella zona, non sono riuscito ad intervenire fisicamente, quindi inveivo verbalmente contro gli agenti. Preciso che gli urlavo di andarsene e di lasciarlo stare. Dopodiché mi allontanavo e venivo fermato in un secondo momento, pochi metri più avanti". Dopo che l'interrogante gli ha contestato che, diversamente da quanto da lui affermato, risultava che

egli fosse stato fermato poiché insieme ad altri aveva attaccato degli agenti di polizia nel tentativo di oltrepassare il cordone formato per assicurare il fermo di altre persone, il ricorrente ha negato di avere provato a sfondare la barriera umana con la forza, ma ha spiegato di avere trovato un passaggio libero, precisando che nessuno degli agenti gli ha detto in quel frangente che non poteva passare. Ha comunque dato atto che il suo intento era quello di andare in soccorso al suo amico, nonostante vi fosse il cordone di polizia che impediva di andare oltre. 5.4. In presenza di versioni contrastanti il giudice è tenuto ad apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Tale valutazione deve tenere conto anche delle argomentazioni sollevate dalla parte oggetto di segnalazione. In ogni caso si deve comunque considerare come gli agenti abbiano l'obbligo, conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia, di riportare gli eventi in modo veritiero, così da non incorrere in conseguenze dal profilo penale e disciplinare. Questo conferisce, di norma, un'accresciuta dignità probatoria alle loro dichiarazioni. 5.5. In concreto va anzitutto premesso che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, dichiarazioni attendibili della polizia costituiscono di principio una valida prova atta a dimostrare un comportamento violento (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b del concordato), la loro affidabilità dovendo ad ogni modo essere verificata nel singolo caso di specie. Nella presente fattispecie, se è vero che la versione dei fatti fornita dalla Polizia cantonale nel rapporto di arresto provvisorio e nel rapporto d'esecuzione MO non è atta a comprovare il comportamento posto a fondamento del divieto pronunciato nei confronti del ricorrente il 9 maggio 2016 (visto che, come detto, fa stato di una condotta diversa), essa è tutto sommato chiara nel rimproverare al ricorrente di avere tentato di attaccare degli agenti per impedire il fermo di altri "tifosi", anche se risulta invero scarsamente circostanziata riguardo al comportamento da lui precisamente assunto. Tuttavia, per quanto possa suscitare qualche dubbio, nemmeno la versione resa dall'insorgente può essere considerata di per sé inattendibile: egli - costante nell'ammettere che il suo intento era quello di andare in aiuto al suo amico che veniva fermato dalla polizia per tentare di liberarlo - ha infatti sempre negato di avere tentato di oltrepassare il cordone di polizia con la forza, spiegando di avere trovato un passaggio libero. Né dalle sue dichiarazioni né da altri elementi all'incarto è possibile stabilire con precisione come si sia davvero comportato in quei frangenti: non si può quindi escludere che egli abbia detto il vero quando ha sostenuto che "poiché vi era troppa polizia nella zona, non sono riuscito ad intervenire fisicamente, quindi inveivo verbalmente contro gli agenti". In un simile contesto, decisivo appare a questo punto l'esito del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente. Dagli atti risulta che il decreto d'accusa emanato il 9 maggio 2016 dal Procuratore pubblico - che, dopo aver aperto un procedimento penale per i reati di sommossa, impedimento di atti dell'autorità e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (cfr. rapporto di arresto provvisorio dell'8 maggio 2016, pag. 3, in fine), lo aveva ritenuto colpevole di quest'ultimo reato, per avere commesso vie di fatto nei confronti di due funzionari addetti al controllo dei tifosi (verosimilmente coloro che in sella a uno scooter filmavano il corteo diretto alla stazione) - è stato annullato dal giudice della Pretura penale il 26 agosto 2016. Il magistrato inquirente, cui gli atti sono stati rinviati per la continuazione della procedura, ha definitivamente abbandonato il procedimento penale aperto contro di lui, dando sostanzialmente atto di non disporre di prove sufficienti per rimproverargli la commissione di quelli o di altri atti violenti (cfr. pure decreto di abbandono del 13 marzo 2017). Con l'abbandono del procedimento penale aperto contro di

lui, equivalente a una sentenza di proscioglimento (cfr. art. 320 cpv. 4 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007; CPP; RS 312.0), non vi sono più fondati motivi per sospettare che l'insorgente si sia reso nell'occasione protagonista di atti violenti, tali da giustificare l'adozione nei suoi confronti del provvedimento amministrativo qui avverso (cfr. sul legame delle autorità amministrative al giudizio penale: DTF 136 II 447 consid. 3.1; BVR 2016 pag. 247 consid. 5.4 e rimandi ). È ben vero che, come sostanzialmente afferma la Polizia cantonale, anche in caso di abbandono l'autorità amministrativa potrebbe considerare atti violenti che non sono stati ritenuti in ambito penale per assenza di una querela di parte (cfr. al riguardo BVR 2016 pag. 247 consid. 5.4). In concreto, tuttavia, nemmeno l'autorità ha indicato con quale preciso comportamento il ricorrente avrebbe commesso uno di questi reati. Dal momento che non è stato comprovato nessun concreto comportamento violento a carico del ricorrente, nulla può essere dedotto a suo sfavore dagli oggetti e dagli indumenti trovati in suo possesso, per quanto essi destino più di una preoccupazione e potrebbero, così come rilevato dalla Polizia cantonale, lasciar supporre una sua appartenenza al tifo organizzato e una sua propensione all'uso della violenza (giacca munita di cappuccio con all'interno una rete atta a camuffare e nascondere i lineamenti del viso, passamontagna, paradenti e adesivi vari, cfr. rapporto di arresto provvisorio dell'8 maggio 2016, pag. 4; verbale d'interrogatorio del ricorrente dell'8 maggio 2016, pag. 4-5). Ne discende che il qui avverso provvedimento dev'essere annullato. 6. 6.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve dunque essere accolto, senza che si renda necessario esaminare le rimanenti censure sollevate nel gravame. Di conseguenza vanno annullate sia la decisione dipartimentale impugnata, che quella del 9 maggio 2016 della Polizia cantonale, da essa tutelata. 6.2. Visto l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm). Lo Stato del Cantone Ticino dovrà tuttavia rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto . §. Di conseguenza, la decisione del 9 maggio 2016 della Polizia cantonale e quella del 9 febbraio 2017 del Dipartimento delle istituzioni sono annullate. 2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.